

Comune di Bozzolo

(Provincia di Mantova)



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,  
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE  
PUBBLICITARIA**

*(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)*

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30 aprile 2021

# Indice

## TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

### *Articolo 1*

Ambito e finalità del regolamento

### *Articolo 2*

Definizioni e disposizioni generali

### *Articolo 3*

Presupposto del canone

### *Articolo 4*

Soggetto obbligato

## TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

### *Articolo 5*

Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

### *Articolo 6*

Tipi di occupazione

### *Articolo 7*

Occupazioni occasionali

### *Articolo 8*

Occupazioni d'urgenza

### *Articolo 9*

Istanza e rilascio della concessione

### *Articolo 10*

Titolarità della concessione e subentro

### *Articolo 11*

Rinnovo, proroga e rinuncia

### *Articolo 12*

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

### *Articolo 13*

Decadenza ed estinzione della concessione

### *Articolo 14*

Occupazioni abusive

## TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

### *Articolo 15*

Istanze per i messaggi pubblicitari

### *Articolo 16*

Tipologie di impianti pubblicitari

### *Articolo 17*

Istruttoria amministrativa

### *Articolo 18*

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

### *Articolo 19*

Rinnovo, proroga e disdetta

### *Articolo 20*

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

*Articolo 21*

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

*Articolo 22*

Rimozione della pubblicità

*Articolo 23*

Esposizioni pubblicitarie abusive

*Articolo 24*

Impianti pubblicitari nel centro abitato

#### TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

*Articolo 25*

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

*Articolo 26*

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

*Articolo 27*

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

*Articolo 28*

Determinazione delle tariffe annuali

*Articolo 29*

Determinazione delle tariffe giornaliere

*Articolo 30*

Determinazione del canone

*Articolo 31*

Occupazioni non assoggettate al canone

*Articolo 32*

Riduzioni del canone

*Articolo 33*

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

#### TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

*Articolo 34*

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

*Articolo 35*

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

*Articolo 36*

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

*Articolo 37*

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

*Articolo 38*

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

#### TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

*Articolo 39*

Modalità e termini per il pagamento del canone

*Articolo 40*

Funzionario Responsabile

*Articolo 41*

Accertamenti - Recupero canone

*Articolo 42*

Sanzioni e indennità

*Articolo 43*

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

*Articolo 44*

Autotutela

*Articolo 45*

Riscossione coattiva

## TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

*Articolo 46*

Passi carrabili e accessi a raso

*Articolo 47*

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

*Articolo 48*

Occupazioni con griglie intercapedini

*Articolo 49*

Occupazioni a sviluppo progressivo

*Articolo 50*

Attività edile, traslochi e interventi su immobili

*Articolo 51*

Attività di propaganda elettorale

*Articolo 52*

Esposizione merci fuori negozio

*Articolo 53*

Occupazioni con antenne e ripetitori

## TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

*Articolo 54*

Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”

*Articolo 55*

Dichiarazioni per particolari fattispecie

## TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 56*

Regime transitorio

*Articolo 57*

Disposizioni finali

Allegato “A” - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Allegato “B” - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

a) Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

b) Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni e relativa tariffa 2021

## TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

### Articolo 1

#### Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Bozzolo (MN) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, di seguito "canone", e dalle successive modificazioni ed integrazioni (*nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi*).

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (canone non ricognitorio), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

### Articolo 2

#### Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio degli enti locali e al demanio, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
- b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
- c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione;
- d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

2. Nei centri abitati, a tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 7, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari è sottoposta all'esame dei competenti Servizi, valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica, le aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, complessi monumentali, parchi, ecc.).
6. Il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al destinatario del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente Regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

### **Articolo 3** **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per:
  - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone è dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private gravate da servitù di pubblico passaggio o soggette a diritti

demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali *con esclusione di quelle ad esclusivo uso privato (così dette strade agrarie)*.

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi, a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Fermo restando il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle Province purché le stesse non abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.

**2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente Regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.**

#### **Articolo 4 Soggetto obbligato**

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della legge 160/2019, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all'art. 23, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno degli obbligati in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori, così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4 L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone deve essere assolto dal titolare della medesima.

## **TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

### **Articolo 5 Istanze per l'occupazione di suolo pubblico**

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche, nonché di aree private di cui all'art. 3 comma a) del presente Regolamento, è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza, secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma, per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione, la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai regolamenti vigenti per i singoli Servizi, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

In assenza di un termine, il termine per la conclusione del procedimento è di:

occupazione permanenti: 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza;  
occupazione temporanee: 15 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla Legge e dal presente Regolamento, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

3 In caso di modifica, rinnovo o proroga dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'Ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".



La comunicazione inviata dall'Ufficio, in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, comporta l'archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere il rinnovo o la proroga di occupazioni preesistenti.

6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve chiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione, presentando l'apposita domanda.

7. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina vigente in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.

8. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 7.

## **Articolo 6**

### **Tipi di occupazione**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; ai fini della determinazione del canone, sono computate per intero le frazioni di anno;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e, se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

## **Articolo 7**

### **Occupazioni occasionali**

1. Si intendono occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;

c) le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno o altre attrezzature mobili, per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture, di durata non superiore a otto (8) ore, con un intervallo minimo tra una richiesta e l'altra, intesa per lo stesso luogo, pari a 30 giorni;

d) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde, con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a otto (8) ore, con un intervallo minimo tra una richiesta e l'altra, intesa per lo stesso luogo, pari a 30 giorni;

e) le occupazioni svolte per il tempo strettamente necessario al carico e scarico delle merci;

f) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore;

2. Per le occupazioni occasionali, la concessione si intende rilasciata a seguito di relativa comunicazione scritta fatta pervenire almeno cinque (5) giorni prima dell'inizio dell'occupazione al protocollo comunale.

## **Art. 8 Occupazioni d'urgenza**

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro due (2) giorni lavorativi seguenti all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo.

3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

## **Articolo 9 Istanza e rilascio della concessione**

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancata previsione regolamentare, l'ufficio competente provvede entro i termini di cui all'art. 5 comma 1. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 241/90.

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.

3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

4. Il Responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale, per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'Amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

5. Il Responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale (art. 27 comma 9 del C.d.S.) o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fidejussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone, dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'eventuale competente Concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

8. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza, qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 8, in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita dalla data indicata nel provvedimento ovvero

dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

11. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale, debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada, ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

## **Articolo 10**

### **Titolarietà della concessione e subentro**

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- f) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 9, comma 5;
- g) nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle Leggi e dai regolamenti;
- h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di Legge, l'immobile e relative annessi strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione, rispondendone a tutti gli effetti di Legge;
- i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome, inviando all'amministrazione apposita comunicazione, con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti.

7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

8. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario, occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune;

b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione.

## **Articolo 11** **Rinnovo, proroga e rinuncia**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate. In entrambi i casi, le modalità sono le medesime di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

2. Per le occupazioni permanenti, il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta (30) giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

3. Per le occupazioni temporanee, il concessionario deve presentare, cinque (5) giorni prima del termine dell'occupazione, domanda di proroga, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende prorogare.

4. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione.

La relativa comunicazione di avvenuta cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione stessa.

5. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

## **Articolo 12**

### **Modifica, sospensione e revoca d'ufficio**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla Legge.

2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di Legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente Regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

## **Articolo 13**

### **Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;

- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro trenta (30) giorni, per le concessioni permanenti, e quindici (15) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta. La decadenza di cui al precedente comma non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

## **Articolo 14** **Occupazioni abusive**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione o effettuate in difformità dalle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex Legge 296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

3. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

4. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il Comune, ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette (7) giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dello stato dei luoghi sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

### **TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE**

#### **Articolo 15**

#### **Istanze per i messaggi pubblicitari**

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente Regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intenda intraprendere iniziative pubblicitarie, installare o modificare insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda, nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo, al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'Amministrazione Comunale e sul sito internet dell'Ente.

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'Ente.

3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.

4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo Regolamento di Attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

5. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:



- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

6. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 "Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo o la proroga di mezzi pubblicitari preesistenti.

8. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione, inoltrando opportuna comunicazione ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

## **Articolo 16**

### **Tipologie di impianti pubblicitari**

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente Regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

#### *A) Insegne di esercizio:*

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e, tra questi, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

#### *B) Insegna pubblicitaria:*

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali, che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

*C) Pubblicità su veicoli e natanti:*

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

*D) Pubblicità con veicoli d'impresa:*

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

*E) Pubblicità varia:*

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

*F) Impianti pubblicitari:*

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

*G) Impianto pubblicitario di servizio:*

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate di autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

*H) Impianto di pubblicità o propaganda:*

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

*I) Preinsegna:*

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per

luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

## **Articolo 17** **Istruttoria amministrativa**

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio

2. Il Responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale, per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità, e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, si procede alla determinazione del canone, dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

4. Il termine per la conclusione del procedimento per il rilascio di autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari è di 30 giorni per le autorizzazioni permanenti e di 15 giorni per le autorizzazioni temporanee, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente, che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio.

6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio di esposizione, la domanda viene archiviata e l'eventuale esposizione pubblicitaria accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza, qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato, decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza, l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

9. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
- b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

10. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

11. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per canoni pregressi afferenti all'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

12. È vietato collocare volantini o simili sui veicoli in sosta su aree pubbliche o aperte al pubblico.

## **Articolo 18**

### **Titolarietà e subentro nelle autorizzazioni**

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- c) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- d) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- e) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- f) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto; in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione, che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- g) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- h) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 92, deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome, inviando

all'Amministrazione Comunale apposita richiesta con l'indicazione degli elementi di cui all'art 15 e gli estremi dell'autorizzazione in questione.

5. Il rilascio del provvedimento di voltura dell'autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

6. La voltura dell'autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 4 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

## **Articolo 19** **Rinnovo, proroga e disdetta**

1. Le autorizzazioni permanenti hanno validità normalmente triennale dalla data del rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di una nuova domanda, da inoltrarsi almeno trenta (30) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione in atto e con le medesime modalità di cui all'art. 15 del presente Regolamento. Nella domanda vanno indicati gli estremi dell'autorizzazione che si intende rinnovare. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza, purché non intervengano variazioni della titolarità. Per le autorizzazioni temporanee può essere richiesta la proroga, con domanda da inoltrarsi almeno cinque (5) giorni prima della scadenza e con le stesse modalità di cui all'art. 15. Nella domanda vanno indicati il periodo di proroga e gli estremi dell'autorizzazione che si intende rinnovare.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

5. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quello in corso al momento della comunicazione di disdetta.

## **Articolo 20** **Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla Legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di Legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente Regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

## **Articolo 21**

### **Decadenza ed estinzione della autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente.

2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

## **Articolo 22**

### **Rimozione della pubblicità**

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari, nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. La rimozione conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'Ente, per esigenze di utilità pubblica, comporta il rimborso di quota del canone, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

## **Articolo 23**

### **Esposizioni pubblicitarie abusive**

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Per la rimozione dei messaggi pubblicitari abusivi, il Comune, ordina al trasgressore il ripristino della situazione quo ante, entro un termine fissato di regola in sette (7) giorni, pena l'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono poste a carico del trasgressore.

3. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'art. 1 comma 179 della Legge n. 296/2006.

## **Articolo 24**

### **Impianti Pubblicitari nel centro abitato**

1. La Giunta Comunale può provvedere alla regolamentazione/contingentamento dell'installazione di mezzi pubblicitari, in alcune aree, rispettando il contesto urbanistico e considerando le esigenze di carattere commerciale, socio culturale, storico , ambientale ed estetico.

## **TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI**

### **Articolo 25**

#### **Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

a) durata dell'occupazione;

- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia;
- d) finalità;
- e) zona occupata, in ordine di importanza, che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del Responsabile del procedimento.

3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente affrancato mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti (20) annualità.

4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

## **Articolo 26**

### **Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie**

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, ovvero: le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.



4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come un unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso, è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi), anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Per la pubblicità annuale effettuata per conto proprio sui veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per conto dell'impresa, il canone è applicato per ciascun veicolo, in considerazione della massa complessiva.
8. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali, comprese le persone circolanti con cartelli, è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione, indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
10. Per la pubblicità realizzata con proiezioni, con aeromobili, con palloni frenanti o simili, il canone è dovuto per ciascun giorno.
11. Per la pubblicità sonora/fonica, il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite e per ogni giorno. Per le modalità di svolgimento consentite, si rimanda al vigente Regolamento di Polizia Urbana.

## **Articolo 27**

### **Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine di cui al comma 1 e basata su n. due (2) categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.
3. Nel caso in cui l'occupazione del suolo ricada su vie/strade/strade/piazze o aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. Nel caso di vie e aree di nuova costituzione, così come di aree verdi, si fa riferimento alla categoria delle strade circostanti.
4. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in un'unica categoria, in considerazione del fatto che gli elementi

territoriali di valutazione di importanza sopra ricordati, si configurano in maniera scarsamente categorizzabile.

## **Articolo 28**

### **Determinazione delle tariffe annuali**

1. Le tariffe, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati, in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano, con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge n. 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata, su base annuale, per unità di superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari, e, per le occupazioni del suolo, per ciascuna delle categorie viarie precitate, secondo la seguente classificazione:
  - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata;
  - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 5 per cento rispetto alla 1a.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione del suolo ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
6. L'aggiornamento annuale delle tariffe è di competenza della giunta comunale.

## **Articolo 29**

### **Determinazione delle tariffe giornaliere**

1. Le tariffe, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati, in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano, con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge n. 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata, su base giornaliera, per unità di superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari, e, per le occupazioni del suolo, per ciascuna delle categorie viarie precitate, secondo la seguente classificazione:
  - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata;

b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 5 per cento rispetto alla 1a.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione del suolo ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

### **Articolo 30** **Determinazione del canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone è determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

5. Per le occupazioni del sottosuolo, la tariffa standard è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi, la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

6. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

## **Articolo 31**

### **Occupazioni non assoggettate al canone**

1. Ai sensi del comma 833 della Legge n. 160/2019, sono esenti dal canone:

#### ***Occupazioni di suolo:***

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'articolo 73 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di Polizia Locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

#### ***Esposizioni pubblicitarie:***

- b) i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di Legge o Regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto,
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

2. Sono inoltre esenti, ai sensi del comma 821 lettera f):

***Occupazioni di suolo:***

- 1) le occupazioni occasionali e di durata non superiore a quella stabilita nell'art. 7 del presente Regolamento;
- 2) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici o da soggetti incaricati per l'esecuzione di interventi per conto del Comune, solo per la parte di suolo pubblico necessario per l'esecuzione dei lavori; il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale, debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada, ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni;
- 3) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato, purché preventivamente autorizzate;
- 4) le occupazioni con autovetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati, o con autovetture adibite a trasporto pubblico non di linea o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- 5) le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- 6) le occupazioni con zerbini, fioriere e addobbi floreali a corredo di ingressi o vetrine di esercizi commerciali, purché in sintonia con l'ambito urbano in cui vengono inserite e se preventivamente autorizzate; le fioriere collocate per delimitare spazi pubblici non rientrano nei casi previsti di esenzione e, pertanto, l'area di occupazione è da computarsi comprensiva delle fioriere;
- 7) le occupazioni con pensiline di fermata di autobus, posizionate dal gestore del trasporto pubblico urbano e di area urbana, con orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, con cassette postali;
- 8) le occupazioni con qualsiasi tipo di contenitore o cassonetto idoneo per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata, posizionati dall'ente gestore della raccolta rifiuti;
- 9) le occupazioni effettuate da soggetti giuridici non lucrativi iscritti nel terzo settore o in altri registri previsti da normative nazionali, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, o realizzate da altri enti associativi per i quali l'Ufficio verifica l'espressa menzione nello Statuto/Atto Costitutivo dei seguenti requisiti: assenza di fini di lucro, divieto di distribuzione degli eventuali avanzi di gestione tra i soci, obbligo di riutilizzo degli avanzi di gestione per il conseguimento degli scopi associativi;
- 10) i passi carrai a raso privi di qualsiasi manufatto;
- 11) le occupazioni del suolo con grate, intercapedini e simili, poste per consentire l'areazione o illuminazione ad occupazioni del sottosuolo, aventi superficie non superiore a mezzo metro quadrato;
- 12) le soste fino a sessanta minuti, realizzate da commercianti su aree pubbliche in forma itinerante, purché eseguite nel rispetto del Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche;
- 13) i balconi, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
- 14) le tende o simili di carattere permanente di esercizi commerciali in sede fissa,
- 15) le occupazioni di soprasuolo con qualsiasi corpo illuminante, per illuminare vetrine di esercizi commerciali e pubblici o mezzi pubblicitari, per un massimo di due per vetrina o mezzo pubblicitario, la cui superficie di proiezione al suolo non sia complessivamente superiore a mezzo metro quadrato;
- 16) le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti;

***Esposizioni pubblicitarie:***

- 17) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta, riguardanti indicazioni di mero servizio;
  - 18) gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
  - 19) gli avvisi al pubblico, posizionati da privati, riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - 20) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
  - 21) le tabelle relative ai servizi di trasporto di ogni genere esposte all'esterno delle stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - 22) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato o dagli Enti pubblici territoriali;
  - 23) la pubblicità temporanea effettuata da comitati, circoli, centri culturali, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  - 24) la pubblicità relativa a manifestazioni culturali, sportive, di intrattenimento, realizzate da soggetti senza scopo di lucro;
  - 25) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, religiose, di beneficenza;
  - 26) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici o religiosi;
  - 27) la pubblicità relativa a spettacoli viaggianti;
  - 28) non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. E' fatta salva la disciplina presente per gli "sponsor", secondo i criteri e le modalità previste dal:
- a) Regolamento per l'affidamento mediante sponsorizzazione di aree verdi pubbliche appartenenti al patrimonio comunale, approvato con DCC n. 68 del 06/11/2014;
  - b) Linee guida per le sponsorizzazioni, approvate con DCC n. 28 del 17/05/2018.

### **Articolo 32** **Riduzioni del canone**

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
  - a) la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
  - b) la riduzione del canone del 50% per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici;
  - c) la riduzione del canone del 50% per le esposizioni pubblicitarie effettuate da comitati, circoli, centri culturali, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro o relativa a manifestazioni culturali, sportive, di intrattenimento, da chiunque realizzate e qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici; la presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale, con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
  - d) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, che insistono sulla medesima area di riferimento e sono realizzate da un unico soggetto passivo, le superfici sono calcolate in ragione:
    - a. del 50% sino a 100 mq
    - b. del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq
    - c. del 10% per la parte eccedente i 1000 mq;
  - e) per le occupazioni realizzate in occasione di feste popolari, le superfici sono computate in ragione:
    - del 50% fino a 1000 mq
    - del 10% oltre i 1000 mq;

- f) per l'esercizio dell'attività edilizia, è riconosciuta una riduzione del canone del 50% a partire dal trentunesimo giorno di occupazione, unicamente per le occupazioni che si protraggono in via continuativa, anche a seguito di proroga; la riduzione di cui al presente periodo non si applica per l'esercizio dell'attività edilizia laddove la stessa comporti interruzione del traffico veicolare;
- g) per le occupazioni realizzate con porta biciclette da parte di privati e destinate ad uso pubblico è riconosciuta una riduzione del canone del 90%;
- h) per le occupazioni realizzate da commercianti in sede fissa del settore florovivaistico e ortofrutticolo è riconosciuta una riduzione del canone 90%, purché non utilizzate a delimitazione di un'area;
- i) per le occupazioni temporanee effettuate da pubblici esercizi mediante arredi (tavoli, sedie fioriere, ombrelloni e similari) o strutture con o senza copertura (gazebo, pergolati, tende e similari), è riconosciuta una riduzione del canone del 50% a partire dal sedicesimo giorno di occupazione, unicamente per le occupazioni che si protraggono in via continuativa, anche a seguito di proroga; per le occupazioni realizzate mediante arredi (tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni e similari), è riconosciuta un'ulteriore riduzione del canone complessivo del 60%.

### **Articolo 33**

#### **Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità**

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicata per la tariffa forfetaria, ai sensi del comma 831, di Euro 1,50.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare mediante posta elettronica certificata, entro il 31 marzo di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.

## **TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Articolo 34**

#### **Gestione del servizio Pubbliche Affissioni**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Poichè gli attuali impianti esistenti rispondono alle esigenze generali fino a nuova disposizione essi non vengono rigidamente determinati.

### **Articolo 35**

#### **Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni, per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione, è quella del canone standard giornaliero, di cui al comma 827 della Legge n. 160/2019, applicando i coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie dell'allegato "B" del presente Regolamento.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, non sono previste distinzioni in categorie riconducibili alle strade o alle aree di installazione degli impianti di affissione, sussistendo di fatto un'unica categoria.

4. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

5. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

### **Articolo 36**

#### **Riduzione del canone Pubbliche Affissioni**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione, ai sensi dell'art. 37;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- d) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui al comma precedente, lettera b), il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

### **Articolo 37**

#### **Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni**



1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di Legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- h) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate;
- i) i manifesti di associazioni a rilevanza locale con proprio statuto, senza scopo di lucro

### **Articolo 38**

#### **Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi, per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita.
7. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere oppure entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20:00 alle 7:00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione (cosiddetto "diritto di urgenza").

## **TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI**

### **Art. 39**

#### **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi Euro 500,00, sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo due rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in due rate: la prima con scadenza entro il 30 aprile, la seconda con scadenza entro il 30 settembre.
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero importo o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti, di cui al comma 2, possono essere differiti, nel caso di eventi di natura straordinaria ed eccezionale o comunque di comprovate circostanze.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 42, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

#### **Articolo 40** **Funzionario Responsabile**

1. Il Comune provvede a nominare con deliberazione giuntale il Funzionario Responsabile del canone a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al canone stesso.

#### **Articolo 41** **Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 179, provvede il Funzionario Responsabile.

2. Il Funzionario Responsabile provvede altresì, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

## **Articolo 42** **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla Legge n. 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge n. 160/2019.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la sanzione è pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della Legge n. 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

**Articolo 43**  
**Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex Legge 296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Per la rimozione delle occupazioni abusive e dei messaggi pubblicitari abusivi, il Comune ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine di sette (7) giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dello stato dei luoghi sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono poste a carico del trasgressore.

4. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di Legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

**Articolo 44**  
**Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato, se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario Responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario Responsabile dell'entrata.

**Articolo 45**  
**Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR n. 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

## **TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE**

### **Articolo 46**

#### **Passi carrabili e accessi a raso**

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente Regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, ad un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.  
Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.
6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti (20) annualità.

### **Articolo 47**

#### **Occupazione con impianti di distribuzione carburante**

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

3. Per le occupazioni di cui al comma precedente, la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

#### **Articolo 48** **Occupazioni con griglie intercapedini**

1. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini non esenti ai sensi dell'art. 31 del presente Regolamento, si applica la tariffa standard annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale.

#### **Articolo 49** **Occupazioni a sviluppo progressivo.**

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. scavi stradali, posa di cavi e condutture e relativa manutenzione), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione, recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente, comprensiva di un'adeguata area di rispetto (transennatura di sicurezza), con applicazione della tariffa giornaliera.

#### **Articolo 50** **Attività edile, traslochi e interventi su immobili**

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

2. Per le occupazioni di cui al comma precedente, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario, in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

3. L'occupazione di suolo pubblico per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale, per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

4. Lo spazio occupato di cui al comma precedente viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario, in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

5. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

**Articolo 51**  
**Attività di propaganda elettorale**

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

**Articolo 52**  
**Esposizione merci fuori negozio**

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene e delle norme vigenti in materia di Codice della Strada e normalmente nella fascia di proiezione dell'attività commerciale.

2. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso. Il canone è commisurato alle ore effettive di occupazione, suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro.

**Articolo 53**  
**Occupazioni con antenne e ripetitori**

1. Le occupazioni realizzate con Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare, gli impianti di comunicazione elettronica per emittenza radio e televisiva e i ponti radio per emittenza radio e TV, anche con l'utilizzo di antenne paraboliche, sono soggette al canone tutte le volte che occupano aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Il canone viene definito, nel rispetto dei principi di beneficio economico e sacrificio imposto alla collettività, con la determinazione di una tariffa a mq.

**TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE**

**Articolo 54**  
**Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"**

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495/1992.

2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere

preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Codice della Strada.

## **Articolo 55**

### **Dichiarazioni per particolari fattispecie**

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019.
2. Per le occupazioni relative ai servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.
3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno, è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali, è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo
6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone, se previsto. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
7. I cartelli "vendesi/affittasi" relativi agli immobili sui quali sono affissi e di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq, è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone. Qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.



## **TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 56 Regime transitorio**

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. *La scadenza del versamento della prima rata del canone di cui all'art. 39 comma 2, solo per il primo anno di applicazione, è prorogata al 30 giugno 2021”.*
3. *I versamenti di competenza dell'anno 2021 eventualmente già effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente Regolamento.*

### **Articolo 57 Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

**Allegato "A"****CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI**

CATEGORIA 1^	CATEGORIA 2^
Via P. Accorsi	Via Divisione Acqui
Via G. Anghinoni	Via S. Allende
Via G. Antollini	Via F. Aporti
Via R. Ardigò	Piazza dell'Artigianato
Via S. Arini	Strada Bassa San Martino
Via L. Ariosto	Via A. Bedogna
Via A. da Brescia	Via N. Bixio
Piazza Belfiore	Via G. Boriani
Via Belfiore	Viale Calabria
Via C. Bini	Via C. Colombo
Via G. Bonoldi	Viale della Costituzione
Via G. Bovio	Via Cremona
Via N. Caix	Via Don Minzioni
Via G. Carducci	Via C. Donini
Via Castello	Via E. Fermi
Via Dante Alighieri	Via C. Forini
Via E. De Amicis	Via Giuseppina
Piazza Dei Mille	Viale IV Novembre
Via Dei Mille	Viale Lombardia
Via Del Dosso	Via Mantova
Piazza Europa	Via G. Marconi
Via U. Foscolo	Via G. Mazzini
Via G. Garibaldi	Via W. A. Mozart
Via G. Giusti	Via G. Pasotti
Via G. Leopardi	Via G. Segrè
Via G. Mameli	Via B. Senti
Via A. Manzoni	Via E. Togliani
Piazza Marcora	Via G. Ungaretti
Via G. Matteotti	Viale Veneto
Piazza Don Primo Mazzolari	Via A. Vespucci
Via A. Melegari	Via A. Volta
Via G. Paccini	Viale XXV Aprile
Via I. Poerio	
Piazza L. Pognani	
Via G. Poma	
Via C. D. Valcarenghi	
Viale A. Valzania	
Via Virgilio	
Via Volontari del Sangue	

1. Ai fini dell'applicazione del solo canone per le occupazioni di suolo, comprese quelle per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificati in n. 2 (due) categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione del suolo ricada su vie/strade/strade/piazze o aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. Nel caso di vie e aree di nuova costituzione, così come di aree verdi, si fa riferimento alla categoria delle strade circostanti.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 5% per cento rispetto alla 1a.

**Allegato "B"**

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI  
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI**

*a) Determinazione della misura delle tariffe ordinarie*

**1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:**

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici PERMANENTI, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	<b>Euro 30,00</b>
2° categoria	<b>Euro 28,50</b>

**2. TARIFFA STANDARD ANNUALE:**

Per le esposizioni pubblicitarie PERMANENTI, la tariffa annua per metro quadrato o lineare è la seguente:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria (unica)	<b>Euro 30,00</b>

**3. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:**

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici GIORNALIERE, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	<b>Euro 0,60</b>
2° categoria	<b>Euro 0,57</b>

**4. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:**

Per le esposizioni pubblicitarie GIORNALIERE, la misura tariffaria a giorno per metro quadrato o lineare è la seguente:

CATEGORIE	TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria (unica)	<b>Euro 0,60</b>

## 5. TARIFFA STANDARD PER PUBBLICHE AFFISSIONI:

Per le affissioni di manifesti la misura tariffaria per 10 giorni o frazione di esposizione, per foglio formato 70x100, è la seguente:

CATEGORIE	TARIFFA BASE AFFISSIONI
1° categoria	<b>Euro 0,60</b>

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.

### b) Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni e relativa tariffa 2021

OCCUPAZIONI PERMANENTI				
TIPOLOGIA	TARIFFA BASE	COEFFICIENTI	TARIFFA 1a CATEGORIA	TARIFFA 2a CATEGORIA
Occupazione generica	30,00 €	0,84	<b>25,20 €</b>	<b>23,94 €</b>
Passi e accessi carrabili	30,00 €	0,42	<b>12,60 €</b>	<b>11,97 €</b>
Pubblici esercizi mediante arredi	30,00 €	1,01	<b>30,30 €</b>	<b>28,79 €</b>
Pubblici esercizi mediante strutture	30,00 €	1,68	<b>50,40 €</b>	<b>47,88 €</b>
Esercizi commerciali	30,00 €	1,01	<b>30,30 €</b>	<b>28,79 €</b>
Vetrine/bacheche	30,00 €	1,01	<b>30,30 €</b>	<b>28,79 €</b>
Chiosco adibito a pubblico esercizio o attività commerciale	30,00 €	1,68	<b>50,40 €</b>	<b>47,88 €</b>
Distributori carburante	30,00 €	0,09	<b>2,70 €</b>	<b>2,57 €</b>
Occupazioni con griglie intercapedini	30,00 €	1,00	<b>30,00 €</b>	<b>28,50 €</b>
<b>Antenne e ripetitori</b>	30,00 €	5,00	<b>150,00 €</b>	<b>142,50 €</b>
Spazi soprastanti o sottostanti	<b>7,50 €</b>	1,00	<b>7,50 €</b>	<b>7,13 €</b>
<b>Serbatoi interrati fino a 3000 litri</b>	<b>7,50 €</b>	2,00	<b>15,00 €</b>	<b>14,25 €</b>
PUBBLICITA' PERMANENTE				
TIPOLOGIA	TARIFFA BASE	COEFFICIENTI	TARIFFA 1a CATEGORIA	TARIFFA 2a CATEGORIA
Mezzi pubblicitari fino a 5 mq	30,00 €	0,66	<b>19,80 €</b>	/
Mezzi pubblicitari fino a 5 mq, luminosa o illuminata	30,00 €	1,32	<b>39,60 €</b>	/
Mezzi pubblicitari oltre 5 mq e fino a 8,5 mq	30,00 €	0,98	<b>29,40 €</b>	/

Mezzi pubblicitari oltre 5 mq e fino a 8,5 mq, luminosa o illuminata	30,00 €	1,96	<b>58,80 €</b>	/
Mezzi pubblicitari oltre 8,5 mq	30,00 €	1,31	<b>39,30 €</b>	/
Mezzi pubblicitari oltre 8,5 mq, luminosa o illuminata	30,00 €	2,62	<b>78,60 €</b>	/
Pubblicità visiva effettuata con veicoli in genere ad uso pubblico o privato all'interno o all'esterno, fino a 5 mq	30,00 €	0,66	<b>19,80 €</b>	/
Pubblicità visiva effettuata con veicoli in genere ad uso pubblico o privato all'interno o all'esterno, oltre 5 mq e fino a 8,5 mq	30,00 €	0,98	<b>29,40 €</b>	/
Pubblicità visiva effettuata con veicoli in genere ad uso pubblico o privato all'interno o all'esterno, oltre 8,5 mq	30,00 €	1,31	<b>39,30 €</b>	/
<b>Pubblicità visiva per conto proprio su veicoli in genere di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, massa complessiva inferiore a 20 q.li, <i>a veicolo</i></b>	30,00 €	1,43	<b>42,90 €</b>	/
<b>Pubblicità visiva per conto proprio su veicoli in genere di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, massa complessiva da 20 a 35 q.li, <i>a veicolo</i></b>	30,00 €	2,85	<b>85,50 €</b>	/
<b>Pubblicità visiva per conto proprio su veicoli in genere di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, massa complessiva superiore a 35 q.li, <i>a veicolo</i></b>	30,00 €	4,28	<b>128,40 €</b>	/
Pannelli luminosi per conto altrui fino a 1 mq	30,00 €	1,64	<b>49,20 €</b>	/
Pannelli luminosi per conto altrui oltre 1 mq	30,00 €	2,29	<b>68,70 €</b>	/
Pannelli luminosi per conto proprio fino a 1 mq	30,00 €	1,31	<b>39,30 €</b>	/
Pannelli luminosi per conto proprio oltre 1 mq	30,00 €	1,96	<b>58,80 €</b>	/
Altre forme di esposizione pubblicitaria	30,00 €	1,00	<b>30,00 €</b>	/

OCCUPAZIONI TEMPORANEE				
TIPOLOGIA	TARIFFA BASE	COEFFICIENT I	TARIFFA 1a CATEGORIA	TARIFFA 2a CATEGORIA
Occupazione generica	0,60 €	2,47	1,48 €	1,41 €
Pubblici esercizi mediante arredi fino a 15 gg	0,60 €	0,38	0,23 €	0,22 €
Pubblici esercizi mediante arredi oltre 15 gg	0,60 €	0,19	0,11 €	0,11 €
Pubblici esercizi mediante strutture fino a 15 gg	0,60 €	1,98	1,19 €	1,13 €
Pubblici esercizi mediante strutture oltre 15 gg	0,60 €	0,99	0,59 €	0,56 €
Esercizi commerciali	0,60 €	2,96	1,78 €	1,69 €
Attività edilizia fino a 30 gg	0,60 €	0,74	0,44 €	0,42 €
Attività edilizia oltre 30 gg	0,60 €	0,37	0,22 €	0,21 €
Attività edilizia con interruzione del traffico veicolare	0,60 €	1,23	0,74 €	0,70 €
Lavori di manutenzione, riparazione, pulizia, tinteggiatura, operazioni di trasloco	0,60 €	1,23	0,74 €	0,70 €
Operatori fuori da aree mercatali (posteggi isolati)	0,60 €	0,74	0,44 €	0,42 €
Operatori su area pubblica in occasione di sagre	0,60 €	0,74	0,44 €	0,42 €
Operatori su area pubblica in occasione di fiere	0,60 €	3,21	1,93 €	1,83 €
Occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante	0,60 €	0,30	0,18 €	0,17 €
Esposizioni ad uso commerciale a scopo di promozionale	0,60 €	4,93	2,96 €	2,81 €
Manifestazioni politiche, culturali o sportive per fini economici	0,60 €	1,00	0,60 €	0,57 €
Manifestazioni politiche, culturali o sportive per fini non economici	0,60 €	0,50	0,30 €	0,29 €
Scavi o manomissioni stradali da parte di privati	0,60 €	2,47	1,48 €	1,41 €
Scavi o manomissioni stradali da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi	0,60 €	1,23	0,74 €	0,70 €
Sottosuolo e soprasuolo	0,60 €	0,74	0,44 €	0,42 €

PUBBLICITA' TEMPORANEA				
TIPOLOGIA	TARIFFA BASE	COEFFICIENT I	TARIFFA 1a CATEGORIA	TARIFFA 2a CATEGORIA
Mezzi pubblicitari fino a 5 mq	0,60 €	3,27	1,96 €	/
Mezzi pubblicitari fino a 5 mq luminosa o illuminata	0,60 €	6,52	3,91 €	/
Mezzi pubblicitari oltre 5 mq e fino a 8,5 mq	0,60 €	4,80	2,88 €	/
Mezzi pubblicitari oltre 5 mq e fino a 8,5 mq, luminosa o illuminata	0,60 €	9,77	5,86 €	/
Mezzi pubblicitari oltre 8,5 mq	0,60 €	6,52	3,91 €	/
Mezzi pubblicitari oltre 8,5 mq, luminosa o illuminata	0,60 €	13,03	7,82 €	/
Pubblicità visiva effettuata con veicoli in genere ad uso pubblico o privato all'interno o all'esterno, fino a 5 mq	0,60 €	3,27	1,96 €	/
Pubblicità visiva effettuata con veicoli in genere ad uso pubblico o privato all'interno o all'esterno, oltre 5 mq e fino a 8,5 mq	0,60 €	4,80	2,88 €	/
Pubblicità visiva effettuata con veicoli in genere ad uso pubblico o privato all'interno o all'esterno, oltre 8,5 mq	0,60 €	6,52	3,91 €	/
Pannelli luminosi per conto altrui fino a 1 mq	0,60 €	8,15	4,89 €	/
Pannelli luminosi per conto altrui oltre 1 mq	0,60 €	11,40	6,84 €	/
Pannelli luminosi per conto proprio fino a 1 mq	0,60 €	6,52	3,91 €	/
Pannelli luminosi per conto proprio oltre 1 mq	0,60 €	9,78	5,87 €	/
Pubblicità con striscioni fino a 1 mq	0,60 €	2,18	1,31 €	/
Pubblicità con striscioni oltre 1 mq	0,60 €	2,72	1,63 €	/
Pubblicità effettuata con proiezioni, <b>al giorno</b>	0,60 €	5,93	3,56 €	/
Pubblicità effettuata con aeromobili, <b>al giorno</b>	0,60 €	142,50	85,50 €	/



Pubblicità effettuata con palloni frenanti, <b>al giorno</b>	0,60 €	71,28	<b>42,77 €</b>	/
Distribuzione volantini o oggetti promozionali, persone circolanti con cartelli, <b>per persona e per giorno</b>	0,60 €	5,93	<b>3,56 €</b>	/
Pubblicità sonora/fonica, <b>per ogni punto o veicolo e al giorno</b>	0,60 €	17,83	<b>10,70 €</b>	/
<b>AFFISSIONI</b>				
<i>TIPOLOGIA</i>	<i>TARIFFA BASE</i>	<i>COEFFICIENT I</i>	<i>TARIFFA 1a CATEGORIA</i>	<i>TARIFFA 2a CATEGORIA</i>
cm 70x100, ogni 10 giorni o frazione	0,60 €	2,58	<b>1,55 €</b>	/
cm 100x140, ogni 10 giorni o frazione	0,60 €	5,16	<b>3,10 €</b>	/
cm 140x 200, ogni 10 giorni o frazione	0,60 €	10,32	<b>6,19 €</b>	/
Diritto d'urgenza	Maggiorazione del 10 per cento, con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione			